

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio motorizzazione civile regionale	motorizzazione@regione.fvg.it motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it call center 848 000 388 fax +39 040 377 4732 I - 33100 Udine, via Popone 67

Decreto n° 60810/GRFVG del 13/12/2023

Oggetto: contributi per sostenere le spese di conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada viaggiatori per far fronte alle esigenze del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 5, commi 22bis, 22ter, 22quater, 22quinquies della legge regionale 6 agosto 2020 n. 15.; c.d. "Bando TPL". Approvazione della graduatoria e degli allegati contenenti le domande complessivamente presentate e le domande escluse.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il D.lgs. 01.04.2004 n. 111 contenente le "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti", prevedente all'art. 9, comma 2, che "sono trasferite alla Regione (...) tutte le funzioni amministrative (...) in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada (...) a far data dal 1 gennaio 2008".

Viste:

- la L.R. 20 agosto 2007, n. 23 e ss.mm.ii "Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità" con la quale sono state delegate le predette funzioni in materia di Motorizzazione alle Amministrazioni Provinciali (artt. 49 -56), con l'esclusione dei compiti di programmazione ed indirizzo che restavano in capo alla Regione medesima (art. 46).

- la L.R. 12 dicembre 2014 n. 26 *“Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”* in forza della quale la Regione ha avocato a sé, a decorrere dal 1 luglio 2016, le funzioni, in precedenza di competenza provinciale in materia di Motorizzazione Civile (art. 32 e, nello specifico, allegato B), con conseguente introito dei relativi proventi a favore del bilancio regionale.

Visto l'Allegato A della delibera giuntale di data 19 giugno 2020 n. 893 e s.m.i., recante *“Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”* e, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lett. b), che stabilisce che l'Amministrazione regionale è articolata in Direzioni centrali, tra cui la Direzione Centrale Infrastrutture e territorio;

- l'art. 54, comma 1, lett. c) che dispone espressamente che la Direzione centrale Infrastrutture e Territorio *“cura gli adempimenti in materia di motorizzazione e circolazione su strada di competenza regionale”*;

- l'art. 55, comma 1, lettera d) che statuisce che la summenzionata Direzione Centrale comprende, a sua volta, anche il Servizio Motorizzazione civile regionale;

- l'art. 59 il quale illustra compiti e funzioni del Servizio Motorizzazione civile Regionale;

Dato atto che, tra i compiti del Servizio Motorizzazione civile Regionale, rientra il coordinamento e la vigilanza sui corsi di formazione iniziale e periodica per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori, come regolamentati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30.07.2021 n. 311 *“Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”*;

Considerato che, come disposto all'art. 5, comma 22 bis, L.R. 6 agosto 2020 n.15, comma aggiunto come anche i successivi citati dall'art. 5, comma 6, L.R. n. 22/2022, l'Amministrazione regionale, al fine di far fronte alla grave carenza di lavoratori qualificati da impiegare presso le aziende del Trasporto Pubblico Locale regionale, *“(..) è autorizzata a erogare, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo sino a un massimo di 4.000 Euro in favore di soggetti, anche non residenti nel territorio regionale, che al momento della presentazione della domanda attestino l'avvenuta iscrizione a un corso per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori, anche congiuntamente alla patente delle categorie D, DE oppure E”*;

Dato atto che, ai fini del conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati, ai sensi del comma 22 ter dell'art. 5 sopra menzionato, detto contributo è erogato nella misura del 50% della spesa preventivata in via anticipata, prima dell'avvenuto conseguimento della CQC, al momento della presentazione della domanda; la restante quota del 50% verrà corrisposta all'atto del conseguimento della CQC persone e della sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata di trentasei mesi con azienda del Trasporto Pubblico Locale operante nel territorio regionale;

Considerato altresì:

- che il comma 22 ter prevede altresì che *“in caso di mancato conseguimento della CQC il contributo erogato nella misura del 50 per cento dovrà essere restituito”*;

- che, ai sensi del comma 22 quater, è ammessa la cumulabilità della summenzionata misura con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC, purché il cumulo dei contributi non superi l'ammontare complessivo della spesa sostenuta;

- che, come disposto dal comma 22 quinquies *“Con decreto del Direttore Centrale competente sono definiti i requisiti, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 22bis”*;

Dato atto che per l'anno 2023 è stata destinata la spesa di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 - 2024 - 2025 con conseguente costituzione a bilancio regionale, a carico del Servizio Motorizzazione civile regionale, del capitolo di spesa 14788 "contributi per sostenere le spese per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori al fine di promuovere e sostenere la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro nel settore dell'autotrasporto di persone, finalizzati alla sottoscrizione di un contratto di lavoro con azienda del TPL operante in Regione L.R. n. 15 del 2020 art. 5 comma 22/2, L.R. n. 15 del 2020 art. 5 comma 22/3";

Visto il "Bando 2023 per l'accesso ai contributi finalizzati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori ai sensi dell'art. 5, commi 22bis, 22ter, 22quater, 22quinquies della legge regionale 6 agosto 2020 n. 15 - "Bando TPL", approvato con Decreto del Direttore centrale Infrastrutture e Territorio n. 10962/GRFVG dd. 13.03.2023 e pubblicato sul BUR n. 12 del 22 marzo 2023 che attua le disposizioni dell'art. 5 commi da 22bis a 22quinquies della Legge Regionale 6 agosto 2020 n.15 e definisce le categorie dei beneficiari, stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande, fornisce le modalità di erogazione del 50% della spesa preventivata in via anticipata, prima dell'avvenuto conseguimento della CQC, introduce termini e modalità per la rendicontazione;

Dato atto

- che, come disposto dall'art. 5, commi 1 e 3, del Bando, il termine per la presentazione delle domande, attraverso la piattaforma online accessibile dalla pagina del sito istituzionale regionale dedicata alla Motorizzazione Civile Regionale, decorreva dalle ore 9.00 del 23 marzo 2023, fino alle ore 24.00 del 31 maggio 2023;

- che con Decreto del Direttore Centrale n. 24908/GRFVG dd. 29.05.2023 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di cui sopra al 30.09.2023;

- che, a seguito dell'inoltro telematico, a ciascuna domanda di contributo è stato attribuito dal sistema un numero nonché, successivamente, una data e un numero di protocollo;

Visto, inoltre, l'articolo 7, comma 4, del Bando il quale prevede che "Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, si procederà alla pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale regionale dell'elenco dei beneficiari ammessi al contributo e di quelli esclusi, contraddistinti dal numero identificativo dell'istanza assegnato all'atto dell'invio della domanda; tale pubblicazione ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge";

Considerato che il medesimo art. 7, commi 2 e 3, stabilisce che, in base ai fondi disponibili, le domande presentate dai soggetti disoccupati o inoccupati dovranno essere prioritariamente ammesse a contributo secondo l'ordine di presentazione determinato dal numero di protocollazione e solo in caso di disponibilità di fondi, dopo la concessione del contributo ai soggetti disoccupati, si procederà alle concessioni in favore degli altri richiedenti seguendo l'ordine di presentazione delle loro domande dato dal numero di acquisizione al protocollo;

Considerato

- che sono pervenute nei termini sopra evidenziati in totale n. 71 domande di contributo, come da elenco sub lett. A) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- che ciascuna domanda è stata oggetto di istruttoria al fine di verificarne la regolarità e la completezza ai sensi del suddetto Bando;

- che sono stati effettuati dei controlli in merito allo stato di disoccupazione dei richiedenti presso i Centri per l'impiego regionali;

Dato atto che n. 16 domande (n. 429653; n. 429220; n. 441744; n. 451634; n. 445808, n. 464463, n. 465889; n. 468644; n. 464639; n. 489166, n. 491029, n. 493988 e n. 506543, n. 508955, n. 509242, n. 510623) sono state ritirate dagli stessi presentatori che hanno comunicato la rinuncia alle medesime come indicato nell'elenco sub lett. A) sopra menzionato e, pertanto, non sono state inserite in graduatoria;

Considerato che n. 4 domande (n. 428420, n. 429497, n. 433612 e n. 469500) sono dichiarate inammissibili in quanto ciascun richiedente ha presentato più domande di contributo, di cui solo una è stata ritenuta valida, come indicato nell'allegato sub lett. B), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che n. 4 domande (n. 510623; n. 510030; n. 506572; n. 510025) risultano inammissibili in quanto relative alla CQC trasporto merci, congiuntamente a patente C, o CE oppure E, mentre la misura contributiva *de quo* finanzia esclusivamente il conseguimento della CQC per il trasporto viaggiatori ovvero l'estensione per il trasporto viaggiatori, congiuntamente al rilascio delle patenti D, o DE oppure E;

Considerato, pertanto, che ai presentatori sopra indicati è stata data formale comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, con conseguente sospensione dei termini del procedimento, e precisamente:

- in relazione alla domanda n. 510623, con comunicazione prot. n. 711266/GRFVG dd. 22.11.2023, nella medesima data spedita a mezzo Raccomandata A/R (ricevuta in data 09.12.2023) ed anticipata a mezzo posta elettronica ordinaria. Il richiedente ha rinunciato al contributo con comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria dd. 27.11.2023 ed è pertanto stato incluso nell'allegato sub lett. A);

- in relazione alla domanda n. 510030, con comunicazione prot. n. 711261/GRFVG dd. 22.11.2023, nella medesima data spedita a mezzo Raccomandata A/R (consegnata in data 06.12.2023) ed anticipata a mezzo

posta elettronica ordinaria. Il richiedente ha presentato una nota a mezzo posta elettronica ordinaria d.d. 27.11.2023 nella quale conferma l'effettuazione della richiesta di contributo nel Bando TPL anziché nel Bando cd. ordinario approvato con decreto 10961/GRFVG d.d. 13.03.2023;

- in relazione alla domanda n. 506572, con comunicazione prot. n. 711263/GRFVG dd. 22.11.2023, nella medesima data spedita a mezzo Raccomandata A/R (ricevuta in data 29.11.2023) ed anticipata a mezzo posta elettronica ordinaria. Il richiedente ha presentato una nota a mezzo posta elettronica ordinaria in data 28.11.2023 ammettendo l'errore nella presentazione della domanda;

- in relazione alla domanda n. 510025, con comunicazione prot. n. 711262/GRFVG dd. 22.11.2023, nella medesima data spedita a mezzo Raccomandata A/R (ricevuta in data 30.11.2023) ed anticipata a mezzo posta elettronica ordinaria. Il richiedente ha presentato una nota a mezzo posta elettronica ordinaria in data 12.12.2023, nella quale non contestava l'iscrizione ad un corso per la CQC merci ma si rendeva meramente disponibile a integrare la documentazione;

Viste le comunicazioni inoltrate dai richiedenti di cui alle domande n. 510030, 506572 e 510025 che confermano l'esito dell'istruttoria effettuata e non apportano elementi utili, atti a modificare la decisione in merito all'inammissibilità delle summenzionate domande;

Accertata, pertanto, l'inammissibilità delle domande n. 510030, n. 506572 e n. 510025, come dichiarato nell'allegato su. lett. B);

Ritenuto, infine, a conclusione dell'istruttoria espletata, di ammettere in graduatoria n. 48 domande, presentate da soggetti disoccupati e non disoccupati, come da elenco sub lett. C) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto, pertanto, di approvare con il presente decreto gli allegati di seguito indicati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato sub lett. A) contenente l'elenco di n. 71 domande pervenute nei termini, identificate mediante il numero della domanda, la data e il numero del protocollo;

- Allegato sub lett. B) contenente l'elenco di n. 7 domande dichiarate inammissibili, con l'indicazione esatta dei motivi di esclusione;

- Graduatoria sub lett. C) contenente l'indicazione di n. 48 domande dichiarate ammissibili presentate da soggetti disoccupati e non disoccupati, identificate mediante il numero della domanda e la data e il numero del protocollo, inserite in ordine cronologico sulla base della data del protocollo;

Ritenuto, altresì, di ammettere a contributo le domande di cui alla graduatoria sub lettera "C" allegata al presente atto;

Dato atto che, con successivi provvedimenti, sulla base della disponibilità dei fondi ai sensi degli artt. 7, commi 2 e 3, e 10 del Bando, si procederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e dei conseguenti atti di liquidazione per la corresponsione della quota del contributo in via anticipata pari al 50% della spesa ammessa, ai sensi dell'art. 7, comma 5, come di seguito indicato:

- in caso di quota già corrisposta dal beneficiario prima della presentazione della domanda, mediante versamento sul conto corrente intestato al medesimo all'uopo indicato;

- in caso di delegazione di pagamento, mediante versamento sul conto corrente dell'autoscuola o di uno dei soggetti abilitati di cui all'art. 3, comma 3 che hanno emesso il documento contabile;

Accertata la regolarità del procedimento amministrativo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 24 marzo 2023 n. 589, con la quale è stato conferito allo scrivente, ai sensi dell'art. 26 del succitato Regolamento, l'incarico di Direttore del Servizio Motorizzazione civile regionale, a decorrere dal 27 marzo 2023 e fino al 26 marzo 2026;

DECRETA

per le ragioni tutte sopra descritte, che si intendono in questa sede integralmente richiamate:

1. di approvare i documenti di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato sub lett. A) contenente l'elenco di n. 71 domande pervenute nei termini, identificate mediante il numero della domanda, la data e il numero del protocollo;

- Allegato sub lett. B) contenente l'elenco di n. 7 domande dichiarate inammissibili, con l'indicazione esatta dei motivi di esclusione;

- Graduatoria sub lett. C) contenente l'elenco del n. 48 domande dichiarate ammissibili, presentate da soggetti disoccupati e non disoccupati, identificate mediante il numero della domanda e la data e il numero del protocollo;

2. di ammettere a contributo le domande indicate nella graduatoria di cui alla lettera "C" sopra menzionata, riservando a successivi atti, sulla base della disponibilità dei fondi ai sensi degli art. 7, commi 2 e 3, e 10, del Bando, l'assunzione dei relativi impegni di spesa e di liquidazione in base all'ordine di presentazione delle domande e conformemente a quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 7;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito istituzionale regionale.

Il Direttore del Servizio
Ing. Claudio Degano

*[Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni]*